

Provincia di Biella

Ordinanza di istruttoria per la pratica di variante alla concessione d'uso d'acqua pubblica CERRIONE3

Ordinanza N. 1/2017 del Dirigente dell'Area dell'Area tutela e valorizzazione ambientale
Il sottoscritto Dr. Davide ZANINO , Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella,

SPECIFICATO che per il presente atto si identifica come Concessionario la Società FILIDEA S.R.L. C.F./P.IVA 01237380025;

VISTA la domanda presentata il giorno 11.10.2017, protocollo provinciale 22471 con cui il Concessionario ha chiesto la variante alla concessione ai sensi dell'art. 27 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito REGOLAMENTO) – per poter estrarre 9,6 l/s massimi 3,3612 l/s medi ed un volume massimo annuo di 106000 metri cubi d'acqua da FALDA PROFONDA ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI E CIVILE ;

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;

DATO ATTO CHE

a) sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, che è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po e che è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi;

b) con la nota di protocollo provinciale 22782 del 13.10.2017 è stata data la comunicazione di avvio del procedimento dalla quale si evince che :

- l'attuale concessione prevede il prelievo da acquifero profondo di 0,08 l/s massimi e 0,06 l/s medi per un volume annuo di 2.000 m³ prelevati dal pozzo denominato "Filatura I" targa BI-P-0426;
- la variante richiesta prevede la derivazione di l/s massimi 9,6, medi l/s 3,3612 per un volume annuo di 106.000 m³ da acquifero profondo in deroga alla L.R. 22/1996 e s.m.i in Comune di CERRIONE;
- la variante è identificata come variante sostanziale alla concessione d'uso d'acqua pubblica. La variante consiste nell'aumento dei punti di prelievo, delle portate e dei volumi annui richiesti senza variazioni dell'uso;

ORDINA, ai sensi dell'art. 11 del REGOLAMENTO:

1. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata dal Concessionario il giorno 11.10.2017 protocollo provinciale 22471;
2. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della

Regione Piemonte;

3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da **giovedì 14.12.2017** all'Albo Pretorio del Comune di CERRIONE interessato per territorio;
4. la trasmissione della presente ordinanza al Concessionario e a: Comune di CERRIONE, Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del REGOLAMENTO;
5. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del REGOLAMENTO, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno giovedì 11 gennaio 2018 con ritrovo alle ore 15:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di CERRIONE. Detta visita, a termini dell'art. 14 – c. 1 del REGOLAMENTO ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
6. che , ai sensi dell'art. 14 del REGOLAMENTO, nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;
7. ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
8. che le domande concorrenti saranno ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della documentazione prevista, ai sensi dell'art 12 del Regolamento;
9. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tecnica ed Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente;
10. al Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche di provvedere con proprio personale alla visita locale di istruttoria;
11. che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale:

Il dirigente/responsabile ZANINO DAVIDE